

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica**

Prot. n.2/5069/2015

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA – COMUNE DI USSEAUX – V^ VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

**Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica**

visto il progetto preliminare della V[^] Variante parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Usseaux, con deliberazione del C.C. n. 38 del 28/11/2014, trasmesso alla Città Metropolitana di Torino in data 27/01/2015 (pervenuto il 27/01/2015) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.); (*pratica n. 02/2015*);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 38 del 28/11/2014 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato a:

- ri-posizionare l'area del parcheggio funzionale al cimitero comunale, modificandone la perimetrazione e mantenendone invariata la superficie complessiva dell'ambito a Servizi;
- ridurre la fascia di rispetto cimiteriale nella porzione sud-est "*....che tende a far coincidere i limiti di vincolo con i percorsi e le variazioni di pendenza.*" (cfr. Relazione);
- regolamentare gli interventi ammessi o previsti nelle aree agricole, ed in particolare la costruzione di strutture agricole nell'area adiacente la fascia di rispetto cimiteriale, di cui all'art. 28 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C.;

visto il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Provincia di Torino (dal 01/01/2015 Città Metropolitana) prot. n. 166353/2014/LB8 del 21/10/2014;

preso atto che:

- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'Organo Tecnico Comunale con determinazione n. 363 del 19/11/2014 ha dichiarato la non assoggettabilità alla V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) della Variante in oggetto, previo consultazione dei Soggetti con Competenze Ambientali che hanno espresso le loro osservazioni sulla base degli Atti costituenti la Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;
- sul Piano Regolatore Cimiteriale e sulla proposta di ridurre la fascia cimiteriale il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASLTO3 con nota prot. n. 0066588 del 23/06/2014 ha espresso parere favorevole;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

visto l'art. 1, comma 16, della legge n. 56/2014, che prevede che alla data del 1° gennaio 2015:

- *"il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie, di cui ai commi da 44 a 46"* della citata legge n. 56/2014;
- *ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia"*;
- *le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano"* ;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto della Provincia;

visto il Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 29/3829 del 19/02/2015

D E T E R M I N A

2. di formulare, in merito al progetto preliminare della V^A Variante parziale al P.R.G.C. (ai sensi

AREA TERRITORIO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

Servizio PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA

Corso Inghilterra, 7 10138 Torino Tel. 011 861 6010 – Fax 011 861 4401 urban@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

dell'art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Usseaux con deliberazione C.C. n. 38 del 28/11/2014, le seguenti osservazioni:

- con riferimento alla riduzione della fascia del vincolo cimiteriale, come definita negli Atti della Variante urbanistica, previo ottenimento del parere favorevole della competente A.S.L. TO3, (art. 28 Legge 166/2002), si ricorda che recenti e numerose sentenze segnalano il mantenimento di tale vincolo nella formulazione afferente al T.U. della Sanità (Regio Decreto 24 luglio 1934, n. 1265), il quale indicava all'articolo n. 338, la necessità di riservare una distanza dal cimitero al centro abitato, pari a m 200; inoltre, l'art. 27 "Fasce di rispetto" della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. 03/2013 rimarca il divieto di costruire nuovi edifici all'interno dei 200 metri della fascia cimiteriale e consente la riduzione della predetta fascia per ampliare il cimitero o per realizzare opere pubbliche o private di interesse pubblico;
- sulla scorta degli Atti trasmessi, l'area interessata dalla riduzione della fascia di rispetto e dalla realizzazione di nuove strutture agricole (integrazione dell'art. 28 delle Norme Tecniche di Attuazione) seppure funzionali ad una attività agricola già esistente è ricompresa nella classe di rischio idrogeologico III ind. A riguardo si richiama quanto indicato nella legenda della carta di Sintesi per le classi III ind. : *"estesi pendii montani da assimilare alla classe IIIa1 ma di cui, per esigenze urbanistiche particolari, possono essere individuate con successive Varianti di Piano aree attribuibili a classi meno condizionanti (es. Classi II) a seguito di indagini di dettaglio da svilupparsi in relazione agli interventi previsti"*; inoltre: *"Più in generale, per gli edifici isolati, garage, grandi baite da tempo esistenti o costituenti parti di tessuto storico delle varie frazioni, ricadenti in classi III (escluse le aree di frane attive e aree inondabili ed aree sottoposte a valanghe) e nell'ottica del recupero dell'esistente già storicamente insediato, si ritiene possibile la ristrutturazione previo studio geologico-geotecnico eventualmente supportato da risultati di indagini dirette e di sistemi di monitoraggio già esistenti o di nuovo impianto, che ne dimostri la fattibilità nei confronti della sicurezza della popolazione insediata"*.
Fatto salvo quanto indicato al punto precedente, si suggerisce, di specificare con maggiore dettaglio gli interventi consentiti nell'azienda agricola già insediata, in ragione di uno studio geologico-geotecnico di dettaglio finalizzato anche a ridefinire la classe di rischio idrogeologico con idonea Variante urbanistica;
- nella Deliberazione e nella Relazione Illustrativa la tabella Lettera d) *"incremento delle quantità globale di servizi (art. 21 e 22 L.R: 56/77 e s.m.i.) inferiore/uguale a 0,5 mq/abitante...."* presenta degli indici non coerenti ed in particolare i dati rilevati dalle Varianti parziali e il riepilogo; si suggerisce a riguardo, di aggiornare la tabella nella fase di redazione del progetto definitivo della Variante;
- si rammenta, infine, che le Varianti parziali sono Atti amministrativi definitivi formati e approvati dall'Amministrazione Comunale e la presenza di "carenze formali" rappresenta un vizio di forma, per questo sarebbe importante che i documenti presentino la citazione della deliberazione di adozione e siano sottoscritti dal Sindaco, Segretario Comunale e dall'estensore della Variante, oppure, volendo avvalersi della Posta certificata si suggerisce di sottoscrivere i documenti con firma digitale ai sensi di legge;

3. **di dare atto** che, con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il PTC2, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
4. **di trasmettere** al Comune di Usseaux la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 25/02/2015

per Il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale
Generale e Copianificazione Urbanistica

Il Direttore dell'Area Territorio, Trasporti e
Protezione Civile
(Arch. Paolo Foietta)
(F.to in originale)